

Prevenzione Incendi: dal 1° marzo i nuovi modelli del Corpo nazionale Vigili del Fuoco

E' entrata in vigore il prossimo 1° marzo 2023 la nuova modulistica per la presentazione di istanze, segnalazioni e dichiarazioni da utilizzare nelle procedure di prevenzione incendi.

L'implementazione della modulistica, coordinata con la struttura dell'applicativo PRINCE di gestione dei procedimenti di prevenzione incendi, consente un **monitoraggio statistico più puntuale sull'applicazione del D.M. 03.08.2015 e delle relative RTV.**

Sono stati modificati i seguenti 6 modelli PIN:

- PIN 1-2023 Valutazione Progetto
- PIN 2-2023 S.C.I.A.
- PIN 2.2-2023 - Cert. REI
- PIN 3-2023 Rinnovo periodico
- PIN 4-2023 Deroga
- PIN 5-2023 Richiesta N.O.F.

E' stato previsto l'inserimento di un riferimento (flag) per tener conto delle disposizioni dell'articolo 16 del D.L. 23.09.2022, n. 144 che prevede, sino al 31.12.2024, la riduzione a 30 giorni del termine per l'evasione delle valutazioni progetto di attività di cat. B o C del D.P.R. 151/2011 in caso di [installazione di impianti fotovoltaici](#).

Le principali modifiche riguardano la sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5, opportunamente integrata per facilitare l'utenza nel calcolo degli importi dovuti per l'erogazione del servizio richiesto. Con l'emanazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., infatti, gli importi per i procedimenti di prevenzione incendi (valutazione progetto, deroga, NOF) dipendono anche dal tipo di approccio progettuale intrapreso dall'utenza. Adottando, infatti, una soluzione alternativa anche per una singola misura antincendio (da S.1 a S.10), l'importo da versare è maggiorato rispetto ad una progettazione che preveda solo soluzioni conformi e pari a quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2007 relativo all'approccio ingegneristico.

Relativamente al modello Cert REI, si segnala che la modifica apportata, pur avendo carattere prettamente formale, si è resa necessaria in quanto la valutazione delle prestazioni di **resistenza al fuoco** attraverso metodo tabellare è oggi possibile con riferimento non solo al D.M. 16/2/2007 ma anche al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i..

A tale riguardo, si osserva che:

- in caso di ricorso alla progettazione con il Codice di prevenzione incendi, anche le conseguenti certificazioni di resistenza al fuoco dovranno coerentemente essere redatte con riferimento a tale disposto normativo. In caso di approccio di tipo tradizionale si continuerà, invece, a far riferimento al sopracitato D.M. 16.02.2007;
- resta inteso che in caso di modifiche ad attività esistenti, per i prodotti e gli elementi costruttivi in esse già posti in opera e le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano state già certificate ed acquisite agli atti dei Comandi dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, non è necessario procedere ad una nuova determinazione delle stesse, qualora compatibili con le prestazioni richieste dal nuovo approccio progettuale adottato

Tutti i nuovi modelli sono scaricabili al seguente link: <https://lnkd.in/d8Rt5JKb>

In allegato il [Modello PIN 1](#).